RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio e' computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per meta' in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

Versione in vigore dal 27 luglio 1907, non più in vigore dal 4 agosto 1912 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 429
Capo	II — Organi dell'Amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-l-ordinamento-dell-esercizio-di-stato-delle-ferrovie-non/art-5-articolo-abrogato-dal-regio-d-l-2-febbraio-1920-n-130-convertito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it